

BRIDGE CLUB LA VALLÉE
Società Sportiva Dilettantistica

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Il Bridge Club La Vallée Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito indicata semplicemente "Associazione", è costituita per fini sportivi senza scopo di lucro, secondo le previsioni dell'art. 90 della Legge 289/2002. Essa ha la finalità di praticare e diffondere il gioco del bridge e di organizzare l'attività sportiva agonistica dilettantistica, compresa l'attività didattica.

Per il raggiungimento di tali scopi:

1. aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s'impegna a farne osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni, e a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.;
2. cura il collegamento con le associazioni similari;
3. promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.

Essa si dichiara apolitica, apolitica e aconfessionale.

ART. 2 – SEDE

La sede dell'associazione è in Aosta, Corso Battaglione Aosta, n. 18.

ART. 3 – COLORI SOCIALI

I colori sociali sono: il rosso e il nero.

ART. 4 – I SOCI

All'associazione possono iscriversi, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche che ne fanno domanda.

E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di adesione, rendendone nota la motivazione.

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni sociali e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall'associazione. I soci possono essere fondatori, onorari ed effettivi.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci aventi diritto a voto;
2. il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o subentra, in caso di sua vacanza, sino alla scadenza naturale del mandato qualora la vacanza si verifichi negli ultimi 6 mesi;

3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio dei revisori dei conti;
5. Il Collegio dei probiviri.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto ed in regola con il versamento delle quote. La convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere pubblicata sul sito della società, esposta nella bacheca sociale e inviata via mail di gruppo a tutti i membri iscritti, almeno otto giorni prima della data stabilita.

Essa deve essere convocata:

1. ogni anno entro il 30 aprile, per votare la relazione tecnica, morale e finanziaria dell'anno precedente e per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D. nonché sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. ogni 4 anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei giochi olimpici estivi per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli organi istituzionali dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta. L'assemblea straordinaria è competente inoltre a deliberare sulle proposte di modifiche al presente statuto.

L'assemblea straordinaria decide altresì in grado d'appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei probiviri; in tal caso dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dalla data del ricevimento dell'impugnativa.

ART. 7- VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i tre quinti degli aventi diritto di voto, e, in seconda convocazione, - successiva di due ore - qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne nei casi per i quali il presente statuto richiede maggioranze diverse.

L'assemblea nomina di volta in volta l'Ufficio di Presidenza, composto di un presidente, un segretario ed uno scrutatore.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo diverso avviso dell'assemblea.

Il Presidente, i componenti del C.D. e i revisori dei conti non hanno diritto di voto per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.

E' responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi, firma la corrispondenza e mantiene i contatti con le autorità locali.

Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non previste in bilancio o non approvate successivamente come variazioni dello stesso.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la FIGB al Vice Presidente o ad altro socio.

Il Presidente viene eletto sulla base di candidature presentate al segretario dell'associazione che provvederà a renderle pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale almeno 5 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea.

La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto Presidente il candidato che riceve almeno la metà + 1 dei voti espressi; nel caso in cui nessun candidato raggiunga, in sede di prima votazione, la metà + 1 dei voti espressi, si procede ad una nuova votazione, sempre a scrutinio segreto, tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze nella prima votazione. In questa seconda votazione risulta eletto Presidente il candidato che raccoglie il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza semplice.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 6 membri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto. Il C.D. dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.

Il C.D. nella sua prima riunione nomina un vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Questi ultimi due componenti possono essere scelti anche tra i non soci e, qualora non facciano parte del C.D., non possono votare in seno al C.D.

Il tesoriere, in collaborazione con il segretario, sovrintende alla contabilità, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tiene aggiornato il libro inventario ed il libro giornale.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Sono competenze del C.D. :

1. esaminare le domande d'ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
2. compilare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
3. approvare il programma sportivo dell'associazione;
4. nominare eventuali delegati ad attività e compiti vari; se scelti all'esterno del C.D., tali delegati parteciperanno alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
5. stabilire le date delle assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie;
6. provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
7. decidere tutte le questioni che interessano l'associazione e i soci;
8. determinare le quote associative annuali.

Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l'anno; il componente che per 3 volte consecutive sarà assente dalle riunioni senza giustificato motivo decadrà dalla carica.

I sei membri del Consiglio Direttivo vengono eletti in una votazione a scrutinio segreto, successiva e disgiunta da quella dell'elezione del Presidente, sulla base di candidature singole presentate al segretario dell'associazione che provvede a renderle pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale almeno 5 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea. Ogni socio avente diritto al voto può esprimere un massimo di sei preferenze. Risultano eletti i sei candidati che ricevono il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza semplice. In caso di parità di preferenze ricevute al sesto posto della graduatoria, si procede ad una nuova votazione tra i candidati pari merito. In caso di ulteriore parità, risulta/no eletto/i il/i candidato/i più anziano/i d'età.

ART. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio è composto di 1 componente effettivo e da 1 supplente, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Essi assolvono il loro mandato secondo le disposizioni di legge; in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'associazione, possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei soci al termine d'ogni esercizio finanziario.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà tenersi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea ordinaria nomina il Collegio dei probiviri per la durata di 4 anni. Esso è composto di 3 membri effettivi e 1 supplente, che sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzione d'amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie, che non siano di competenza degli organi della giustizia sportiva federale, applicando le disposizione dello Statuto, del regolamento di giustizia e delle altre normative della F.I.G.B.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa previa contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinnanzi all'assemblea straordinaria, che dovrà essere all'uopo convocata al massimo entro 40 giorni.

ART. 12 – INCOMPATIBILITA'

La carica di membro del C.D. , compreso il Presidente, quella di membro del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri sono incompatibili tra loro.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali i membri di consigli direttivi di altre società sportive affiliate alla F.I.G.B. , o di altri enti bridgistici facenti capo a un ente di promozione sportiva.

ART. 13 – CANDIDATURE E REQUISITI

L'art. 13 del precedente statuto viene abolito.

ART. 14 – NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette è fissata in 4 anni. In caso di vacanza di posti subentrano, nell'ordine, i primi esclusi delle precedenti elezioni; nel caso si registrasse la vacanza di metà più 1 dei componenti del C.D., anche per dimissioni o decadenze avvenute in momenti differenti, si procederà a nuove elezioni, sia del Presidente sia degli altri membri del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste negli artt. 8 e 9.

La decadenza del presidente, per qualsiasi causa, rende obbligatorio procedere a nuove elezioni, sia del Presidente che degli altri membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall'evento.

Il presidente e i membri decaduti o dimissionari devono restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti.

ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di 1 anno e coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal consiglio entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 16 - CONTROVERSIE

I soci e i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'associazione.

ART. 17 - PATRIMONIO ENTRATE

Il patrimonio è costituito da:

1. Attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
2. Tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

1. quote sociali
2. eventuali contributi di enti pubblici o di società private
3. incassi di manifestazioni sportive
4. eventuali donazioni o lasciti
5. qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 18 - DURATA – SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza l'assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.

ART. 19 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza della metà più 1 di tutti i soci aventi diritto al voto.

Le modifiche s'intenderanno approvate con il voto favorevole della metà più 1 dei partecipanti.

ART. 20 – ATTUAZIONE

L'associazione, per l'attuazione dei fini previsti dall'art. 1 del presente statuto, accetta la vigilanza della Federazione Italiana Gioco Bridge e deposita presso di essa lo statuto stesso.

Aosta, 16. Aprile 2016

Il presidente
Giovanni Bergamin
